

# Monografie teorico-pratiche di diritto societario

a cura di  
Luciano De Angelis e Bartolomeo Quatraro

sistemi editoriali 

Professionisti, tecnici e imprese  
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone



*A Sandra, Raffaella, Andrea e Cristina*

Mario Barbuto

# La Società a responsabilità limitata

Aggiornato ai decreti di modifica  
ed integrazione della riforma del diritto societario  
(D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37  
e D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)

sistemi editoriali 

Professionisti, tecnici e imprese  
Gruppo Editoriale Esseilibrì - Simone

Copyright © 2005 Esselibri S.p.A.  
Via F. Russo, 33/D  
80123 Napoli

Azienda con sistema qualità certificato ISO 14001 : 2003

Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione anche parziale  
e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione  
scritta dell'editore.

Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro,  
l'editore è a disposizione degli aventi diritto. L'editore provvederà, altresì, alle  
opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazio-  
ne degli interessati.

Prima edizione: giugno 2005  
MDS9 - La Società a responsabilità limitata  
ISBN 88-513-0289-8

Ristampe  
8 7 6 5 4 3 2 1 2005 2006 2007 2008

Questo volume è stato stampato presso:  
Officina Grafica Iride  
Via Prov.le Arzano-Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA)

sistemi editoriali 

**Professionisti, tecnici e imprese**  
Gruppo Editoriale **Esselibri - Simone**

---

Coordinamento redazionale: *Dario di Majo*

Consulenza scientifica: *Anna Costagliola*

Progetto grafico: *Gianfranco De Angelis*

Impaginazione: *Pasquale Antignano*

Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet:  
[www.sistemieditoriali.it](http://www.sistemieditoriali.it)

# Introduzione

---



.....

“*Giano bifronte*” è la definizione che Luciano De Angelis, uno dei curatori della collana, ha attribuito alla S.r.l.

Giano era la divinità dell’antica Roma che custodiva gli usci e le soglie e, in genere, qualunque “passaggio”; donde il nome *ianuarius* al primo mese dell’anno, la porta di chiusura col passato e di apertura per il futuro. Un dio duplice (*geminus*), con uno sguardo rivolto all’indietro e l’altro in avanti (*bifrons*).

Non vi è commentatore della “riforma Vietti” che non rimarchi la caratteristica di questo modello di società che conserva del passato i *nuda nomina* di alcuni istituti (la quota, l’assemblea, gli amministratori, i controlli contabili, il collegio sindacale, i finanziamenti) ma si proietta nel futuro con un nuovo conio per quegli stessi fenomeni.

Di fronte al nuovo modello, il nostro linguaggio di impronta religiosa ha fatto pensare ad un *corpus* con due anime, corrispondenti, guarda caso, alle anime di due modelli del passato: la società di persone (S.n.c. soprattutto) e la società di capitali per antonomasia (la S.p.a.). Donde la definizione, ormai accettata, della S.r.l. quale “società di persone a responsabilità limitata”, società con “anima personalistica” e “anima capitalistica”.

Devo confessare che nell’accostarmi al commento degli artt. da 2462 a 2483 (questi i confini che mi sono imposto) per la collana di De Angelis e Quatraro nutrivo qualche perplessità sulla bontà di una tale mistura normativa. Avevo le stesse perplessità del momento in cui avevo visto per la prima volta, scandalizzandomi, la piramide di cristallo davanti al Louvre. Mi ero rassegnato ad un commento per così dire comparatistico e asettico, pronto a condurre il lettore nei meandri delle norme per avvertirlo: “questo è nuovo, questo è vecchio”.

Ho cambiato idea dopo pochi giorni.

---

Man mano che con lo studio le nuove norme si disvelavano nella loro struttura e che gli intarsi del presente (e del futuro) si incasellavano nel telaio già conosciuto, la S.r.l. si è presentata ai miei occhi come un edificio inaspettatamente nuovo dai contorni armonici e dagli accessori coerenti.

A quel punto è insorta la curiosità della ricerca storica (che ho inserito brevemente all'inizio del volume), che ha riservato qualche sorpresa. Il bozzolo senza avvenire della "società anonime per quote" del 1882 si è dischiuso il 4 novembre 1928 (si legga la gustosa annotazione su quella data di Stella Richter in una nota del cap. 1) in una *GmbH* di stampo germanico, ribattezzata "società a garanzia limitata". Il bozzolo è poi diventato, nel 1942, una "piccola farfalla" della famiglia delle S.p.a.; una sorella minore.

Non sono bastati sessanta anni perché il legislatore si convincesse che la S.r.l. doveva avere una sua autonomia, una vita propria. Si direbbe, una sua "dignità". Ecco la "nuova farfalla" del 2004, con una agilità, una struttura fisica, una vocazione, oltre a colori e genomi di nuova invenzione, a debita distanza dagli eterogenei esemplari di S.p.a. partoriti dalla legge Draghi e dalla stessa legge Vietti.

Ho quindi dato al lavoro una impostazione diversa: la descrizione del "nuovo" senza rimpianti per il passato e senza critiche al legislatore improntate a mera nostalgia.

Il volume si dipana in tappe canoniche con piccole monografie: a) il momento della nascita-costituzione della S.r.l., con la trattazione dei conferimenti e con la inevitabile digressione sui finanziamenti e sui titoli di debito; b) il momento descrittivo delle partecipazioni (natura giuridica, regole e vicende traslative), con l'inevitabile trattazione del recesso e dell'esclusione (il c.d. *exit* del socio); c) il momento funzionale dell'amministrazione e del controllo (la parte più tormentata e complessa, ricca di sorprese), con una necessaria digressione sui libri, sulle scritture contabili e sul bilancio, oltre che sul nuovo ruolo di sindaci e revisori; d) il momento fisiologico della maturazione e dell'adozione delle decisioni societarie (anche questa parte ricca di innovazioni); e) il momento delle modificazioni di struttura e delle operazioni sul capitale. Infine, la chiusura sulla fase transitoria.

L'approccio è umile, di chi ha voluto prima "capire" la logica complessiva della riforma per poi riferire al lettore il risultato della

ricerca. Di fronte alle questioni contrastate aventi più soluzioni non mi sono tirato indietro; ho proposto ipotesi personali di risoluzione dei dubbi, pronto ad accettare le critiche e a valutare le obiezioni (mi riferisco in particolare al problema dell'art. 2409).

Per il linguaggio ho compiuto una scelta precisa (forse non condivisa da tutti), ponendomi la domanda dei destinatari del volume. Ho volutamente trascurato i cultori del diritto (con i quali mi scuso per alcune spiegazioni per loro banali) rivolgendomi - *in primis* - a chi vede talvolta nella lingua dei giudici e degli avvocati lo strumento iniziatico di una casta. So per esperienza che ragionieri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, amministratori di società, manager sono in grado di intuire qualunque problema giuridico riguardante le società, anche se complesso, ma si innervosiscono quando i giuristi si rifiutano di tradurre il loro linguaggio in lingua corrente. Scherzando con gli studenti ho talvolta citato la "teoria di Piero Angela": non c'è problema difficile che non possa essere spiegato con parole semplici.

Chiudendo ritornando a *Ianus bifrons*. Non è del tutto vero che la nuova S.r.l. guarda all'indietro. E' un nuovo modello con cui è necessario solo acquisire familiarità e dimestichezza. Si noterà solo allora che il modello guarda al futuro.

Ancorati ai miti del passato si rischia la sorte degli Aloidì (Oto ed Efiàlte), due fratelli della mitologia greca a cui i Romani si sono ispirati nell'importare il mito di Giano. Per un'astuzia di Artemide sono morti colpiti dal reciproco giavellotto e sono finiti nel Tartaro legati ad una colonna, schiena contro schiena, con corde di vipere vive.

Enfatizzare la (presunta) ambiguità della nuova S.r.l., ricordare (ossessivamente) le contraddizioni rispetto al passato, rimarcare le (eccessive) diversità rispetto all'attuale S.p.a., dare la caccia (quasi maniacale) alle questioni di costituzionalità significa indurre le "due anime" della S.r.l. a confliggere tra loro, imbrigliando il nuovo *corpus* alla colonna infernale di Oto ed Efiàlte.

---

# Capitolo I

---

## LA S.R.L. PRIMA DELLA RIFORMA

**SOMMARIO:** **1.1** Nascita della S.r.l. - **1.2** Il "modello 1882": la società anonima per quote. - **1.3** Modello inglese e modello germanico. - **1.4** La scelta del legislatore del 1942. - **1.5** Le riforme successive al 1942 e l'influenza delle Direttive comunitarie. - **1.5.1** Riforma del 1969 a seguito della I Direttiva. - **1.5.2** Riforma del 1974 a seguito della miniriforma della S.p.a. - **1.5.3** Riforma del 1977 sull'adeguamento del capitale sociale. - **1.5.4** Riforma del 1986 a seguito della II Direttiva. - **1.5.5** Riforma del 1991 a seguito della IV e della VII Direttiva. - **1.5.6** Riforma del 1993 a seguito della XII Direttiva sul socio unico. - **1.5.7** Riforma del 1993 sulla trasparenza nella cessione di partecipazioni. - **1.5.8** Prima riforma del 1998-99 connessa all'introduzione dell'euro. - **1.5.9** Riforma del 2000 sull'abolizione dell'omologa. - **1.5.10** Seconda riforma connessa all'euro (anno 2001). - **1.6** L'*identikit* della S.r.l. alla vigilia della riforma. - **1.7** La S.r.l. a confronto con i Paesi europei.

.....

### ■ 1.1 Nascita della S.r.l.

La società a responsabilità limitata nasce ufficialmente in Italia nell'anno 1942 in occasione dell'approvazione del nuovo testo del codice civile avvenuta con r.d. 16 marzo 1942, n. 262.

Al momento dell'entrata in vigore del codice nella sua interezza — il 21 aprile 1942 —, nel Libro V ("Del Lavoro"), al Titolo V ("Delle società"), compare un Capo VII denominato "*Della società a responsabilità limitata*", a sua volta diviso in quattro Sezioni, comprendenti complessivamente 26 articoli (da 2472 a 2497).

A distanza di sessantadue anni, il 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in attuazione della legge-delega 3 ottobre 2001, n. 366), la società a responsabilità limitata risulta disciplinata in veste rinnovata nello stesso Capo VII (sempre del Titolo V, nel Libro V, c.c.), il quale è però suddiviso in cinque Sezioni (non più quattro) comprendenti peral-

tro un maggior numero di articoli, contrassegnati da una diversa numerazione:

— Sez. I (artt. 2462-2463) - *Disposizioni generali*

— Sez. II (artt. 2464-2474) - *Dei conferimenti e delle quote*

— Sez. III (artt. 2475-2478bis) - *Dell'amministrazione della società e dei controlli*

— Sez. IV (artt. 2479-2479ter) - *Delle decisioni dei soci*

— Sez. V (artt. 2480-2483) - *Delle modificazioni dell'atto costitutivo*

L'anno 1942 è in realtà solo l'anno di battesimo con un più moderno *nomen iuris* di un fenomeno già esistente nel nostro ordinamento, sia pure in forma embrionale.

Nella stessa Relazione ministeriale allo schema del citato d.lgs. 6/2003 si legge (cfr. par. 11)<sup>1</sup> che la nuova S.r.l. abbandona la tradizione del nostro ordinamento “*che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote*” e, in armonia con quanto è accaduto in altri ordinamenti, cessa di presentarsi come “*una piccola società per azioni*”.

In altre parole, la S.r.l. “modello 2003-2004” abbandona lo schema della “piccola S.p.a.”, cioè il “modello 1942”, il quale, a sua volta, risultava ricalcato su un antecedente storico che si potrebbe definire “modello 1882”.

Tre modelli successivi in 120 anni; uno ogni sessanta anni circa.

## ■ 1.2 Il “modello 1882”: la società anonima per quote

Per capire quale fosse l’“antecedente storico” citato dalla Relazione ministeriale è necessario dare uno sguardo retrospettivo, ovviamente rapido, ai codici abrogati (il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1882) che prevedevano, come è noto, una contrapposizione fra società civile e società commerciale, di chiara ispirazione francese.

---

<sup>1</sup> La Relazione ministeriale è reperibile in numerose pubblicazioni. In questa sede si farà riferimento al numero speciale della rivista “Giustizia civile”, Supplemento al n. 2-3/2003, *La riforma della società: D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, Codice civile. Testi a confronto*, a cura di SANTOSUOSSO D.U., Milano, Giuffrè, 2003, pp. 23-77.

Nel manuale “*Nouveau Guide général du Code de commerce e du code Napoléon expliqué par M. SOLON*” edito nel 1870<sup>2</sup>, sotto la voce “*Des Sociétés*”, si legge la seguente esemplificazione: “*Les sociétés se partagent en deux grandes divisions, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Nous n’allons parler que de ces dernières, parce qu’elles sont à peu près les seules usitées. ... La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme*”.

In epoca post-unitaria, l’art. 1697 del cod. civ. del 1865<sup>3</sup> definiva la società civile nei seguenti termini (oggi arcaici): “*La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare*”.

Si noti la somiglianza con la definizione del codice francese: “*La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, pour partager les bénéfices de l’association*”.

Nel successivo art. 1699 del cod. civ. del 1865 si leggeva che le società potevano essere “*universali o particolari*”, con una conseguente regolamentazione delle prime, alquanto sintetica, agli artt. 1700-1704 (Sez. I - “*Delle società universali*”) e delle seconde agli artt. 1705-1706 (Sez. II - “*Delle società particolari*”).

Cadute in disuso le società civili a causa della natura alquanto ambigua — esse davano vita, in sostanza, ad una trama di rapporti obbligatori a rilevanza meramente interna con scarsa, se non nulla, influenza verso i terzi — il legislatore di fine ’800 si orientò a creare nel settore del commercio strutture normative che, oltre a rafforzare il vincolo fra i soci, chiarissero con precisione i rapporti con il mondo esterno, soprattutto con i creditori e i debitori.

---

<sup>2</sup> SOLON M. (a cura di), *Guide général du Code de commerce e du code Napoléon expliqué par M. SOLON, avec le concours d’une société d’Avocats à la Cour Impériale de Paris, Droit commercial expliqué*, Paris, Pick, 1870, pp. 19-42.

<sup>3</sup> Si fa riferimento alle seguenti edizioni: SAREDO G., *Codice civile italiano*, Firenze, Pellas editore, 1871; *Manuale d’udienza*, Milano, Società Editrice Libreria, 1899; FRANCHI L. (a cura di), *Cinque Codici*, Milano, Hoepli, 1927.

---

Con il codice di commercio del 1882<sup>4</sup> il legislatore ritenne di risolvere il problema disponendo che la “*società commerciale*”, regolamentata *ex novo*, fosse un nuovo soggetto di diritto, dunque una persona giuridica distinta e autonoma rispetto alle persone dei soci.

La tecnica utilizzata non fu quella di prevedere una figura generale di società commerciale, bensì di regolamentare vari “tipi” di società conformati in precise strutture, peraltro rigide e imm modificabili.

I “tipi” regolati dal codice di commercio erano tre (o, se si preferisce, cinque):

- a) la società in nome collettivo (art. 76, n. 1; nonché artt. 105-113, quanto a regolamentazione specifica);
- b) la società in accomandita, che poteva essere semplice o per azioni (art. 76, n. 2; nonché artt. 114-120);
- c) la società anonima, che poteva essere per azioni o per quote (art. 76, n. 3; nonché artt. 121-125).

Ai tre (o cinque) “tipi” previsti dalle norme citate si aggiungeva la società cooperativa (regolata dagli artt. 219-228) che, a rigore, non costituiva un tipo a sé stante, ma una mera *modificazione* della “collettiva” o dell’“accomandita” o dell’“anonima” (perché, per esempio, il capitale non era fisso ma poteva variare in funzione dell’entrata o uscita dei soci).

I tre tipi di società commerciale si differenziavano per il diverso regime di responsabilità dei soci.

Nella “collettiva” i soci erano illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali, ma solo in via sussidiaria. Nei due tipi di “accomandita” vi erano alcuni soci (gli accomandatari) illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali, sempre in via sussidiaria come nella collettiva, mentre gli altri (gli accomandanti) rispondevano nei limiti del conferimento. Nei due tipi di “anonima” tutti i soci rispondevano solo ed unicamente nei limiti del conferimento.

---

<sup>4</sup> Si fa riferimento alle seguenti edizioni: FRANCHI L. (a cura di), Codice di commercio, Milano, Hoepli, 1912; FRANCHI L. (a cura di), Cinque Codici, cit.

La norma chiave per comprendere la portata innovativa delle società commerciali del 1882 rispetto alla società civile del 1865 era l'art. 77, comma 3, cod. comm. abr., del seguente tenore: “*Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci*”.

A questa norma faceva da completamento l'art. 85 (prima parte), una disposizione di carattere generale, perciò valida per i tre tipi di società commerciale, che così disponeva: “*I creditori particolari del socio non possono, finché dura la società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio secondo il bilancio sociale, e sciolta la società sulla quota ad esso spettante nella liquidazione*”.

Risultava così codificato in termini molto semplici il tormentato concetto di “*personalità giuridica*” che il legislatore del 1882 aveva inteso univocamente riconoscere e attribuire a tutti i tipi di società commerciale.

Non contraddiceva tale principio, che — si sottolinea — è un passo avanti rispetto al codice civile del 1865, il regime di responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci nella “collettiva” o di alcuni di essi (gli accomandatari) nella “accomandita”. Si trattava, infatti, di una responsabilità avente carattere sussidiario, per almeno due ragioni:

- a) dei debiti sociali rispondeva in primo luogo la società e, solo in caso di infruttuosità dell'escussione, i soci;
- b) i soci escussi in via sussidiaria rispondevano non in qualità di debitori diretti, bensì solo nella veste di “*garanti*” (o, se si preferisce, di “*fideiussori*”) della società, ente autonomo.

Non a caso l'art. 76, n. 1, disponeva, a proposito della società in nome collettivo, che “*le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci*” e l'art. 76, n. 2, prevedeva una analoga “*garanzia*” a carico dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali della società in accomandita.

In chiusura della menzione storica si deve ricordare che la “*società anonima per quote*” di cui all'art. 76, n. 3, cod. comm. 1882, quale variante della “*società anonima per azioni*”, non ebbe alcuna fortuna, trovando scarse applicazioni concrete.

---

Si spiega quindi lo sforzo dei riformatori dei primi decenni del XX secolo di innovarla, tentando di creare una veste diversa e più autonoma per meglio differenziarla dall'anonima per azioni.

### ■ 1.3 Modello inglese e modello germanico

Fra la fine dell'800 e l'inizio del '900 la “*società anonima per quote*” del codice di commercio del 1882 si trovò a confronto con altri modelli già diffusi (o in procinto di diffondersi) in gran parte degli Stati europei.

I modelli esteri più conosciuti erano allora la *Private company* inglese e la *Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)* della tradizione germanica.

La *Private company*, contrapposta in Inghilterra alla *Public company*, si era sviluppata oltre-Manica nel corso del XIX secolo, trovando la sua regolamentazione ufficiale nel *Companies Act* del 1900.

Le sue caratteristiche essenziali erano: a) numero dei soci da un minimo di due ad un massimo di cinquanta; b) divieto di collocazione presso il pubblico delle azioni, la cui circolazione risultava fortemente limitata; c) semplificazione delle modalità di gestione e formazione della volontà sociale.

Si trattava, in definitiva, di un modello di dimensioni più modeste rispetto alla *Public company* ed era caratterizzata da una conduzione fortemente personalizzata e decisamente ristretta.

La *GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (contrapposta alla *AG - Aktiengesellschaft*) fu introdotta in Germania nel 1881 e poi regolamentata con la legge 20 aprile 1892 (seguita da un ulteriore intervento legislativo del 1898).

Presentava le seguenti caratteristiche: a) divieto di emettere azioni; b) struttura organizzativa più agile rispetto alla *AG-Aktiengesellschaft* (perché priva, per esempio, dell'organo di sorveglianza); c) non obbligatorietà del metodo assembleare per la formazione della volontà sociale.

Si trattava di due strutture straniere che, pur ancorate al ceppo originario della società azionaria (al pari della “società anonima”

della tradizione francese e italiana), avevano peculiarità proprie che ne favorirono la rapida diffusione perché idonee a soddisfare le esigenze più disparate. Il modello germanico, per esempio, poteva essere utilizzato anche per associazioni non aventi scopi commerciali o di lucro.

La *GmbH* si diffuse in Europa a macchia d'olio nei primi decenni del '900: in Portogallo nel 1901, in Austria nel 1906, in Francia nel 1925, nel Lussemburgo nel 1933, in Belgio nel 1935, in Svizzera nel 1936, in Jugoslavia nel 1938. Trovò terreno fertile nella prima metà del secolo XX anche in paesi d'oltreoceano: Brasile, Cile, Argentina, Uruguay, Canada, Messico e diversi altri<sup>5</sup>.

L'Italia, al pari della Francia, ebbe modo di conoscere da vicino il fenomeno della *GmbH* in occasione della prima guerra mondiale nelle province occupate dai tedeschi: Trentino, Alto Adige, Friuli (per la Francia, l'Alsazia-Lorena).

Quel modello era sicuramente presente nella mente dei redattori dei primi progetti di riforma (per esempio, il progetto Vivante del 1922 e il progetto D'Amelio del 1925), anche se i riformatori tendevano ad accentuare, sulle orme dell'esperienza francese, gli aspetti personalistici della struttura, prevedendo per la istituenda Società a responsabilità limitata il limite massimo di venticinque soci.

Gli storici affermano che in Italia il movimento riformatore si ispirava prevalentemente al modello più familiare della Francia, il cui legislatore, con la legge del 7 marzo 1925 (sulla cui falsariga risulta impostata la successiva legge del 24 luglio 1966), aveva introdotto la *SARL - Société à responsabilité limitée*.

È difficile dire con chiarezza se l'Italia si sia conformata più a questo che a quel modello modello: *GmbH* germanico o *SARL* francese.

Una cosa è certa. La *GmbH* era un fenomeno conosciuto dal legislatore italiano in conseguenza degli eventi giuridici legati alla annessione delle province ex austro-ungariche.

---

<sup>5</sup> Cfr. RACUGNO G., voce *Società a responsabilità limitata*, in "Enciclopedia del diritto", vol. XLII, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 1042-1071.

Infatti, con r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 (*Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno*), il legislatore, nell'estendere ai nuovi territori il codice civile e di procedura civile del 1865 e il codice di commercio del 1882 (ma anche altre importanti leggi post-unitarie), aveva rispettato le pregresse tradizioni giuridiche stabilendo, con l'art. 3, in via transitoria (*“fino a nuove disposizioni di carattere generale”*, si legge), che restasse in vigore la legge austriaca del 6 marzo 1906, n. 58, sulle *“società a garanzia limitata”*, sia pure con la clausola *“in quanto non siano state derogate o abrogate dopo l'annessione”*<sup>6</sup>.

Il riconoscimento ufficiale del fenomeno GmbH di importazione austriaca viene fatto con una sorta di battesimo linguistico: alla struttura societaria di origine germanica (il cui nome andrebbe tradotto in *“società a responsabilità limitata”*) è attribuito il nome di *“società a garanzia limitata”*, una espressione insolita e non ufficiale che in quell'epoca si trova presente, in un contesto diverso, anche nel r.d. 26 agosto 1937, n. 1706 - *Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane*<sup>7</sup>.

Del lontano evento del 1928, ormai storicamente superato, vi è una traccia relativamente recente nell'art. 216 disp. att. cod. civ. del 1942 (formalmente vigente) che così dispone: *“Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928 n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice*

---

<sup>6</sup> Meritevole di citazione è una brillante *“chiosa storica”* di STELLA RICHTER M. jr. (*Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *“Giust. Civ.”*, n. 1, 2004, II, p. 11). L'Autore osserva che *“con il r.d. 4 novembre (all'epoca, la scelta di certe date non era certo casuale) 1928 n. 2325 si prevedeva che [...] le GmbH austriache [...] si dovevano considerare regolarmente costituite agli effetti del codice civile, senza adempimento di nuove formalità”*; poi commenta (ricordando il bollettino della vittoria) che il 4 novembre 1918 l'Italia proclamava che *“i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”* e dopo dieci anni esatti decideva di tenere da noi le società commerciali del *“nemico”*.

<sup>7</sup> Cfr. art. 2, r.d. 1706/1937: *“Le società ... costituite a garanzia illimitata, devono assumere la forma delle società in nome collettivo. Quelle invece costituite a garanzia limitata devono assumere la forma delle società per azioni ... (omissis)”*.

*entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulla società a responsabilità limitata*” (termine più volte prorogato: cfr., da ultimo, la legge 18 ottobre 1950, n. 920, che ha ancorato l’adempimento al momento della “attuazione della revisione del codice civile”, cioè alla “riforma Vietti”).

In conclusione. Alla vigilia del 1942, a parte il modello inglese della *Private company*, l’Italia aveva di fronte due tipi di strutture societarie a responsabilità limitata cui ispirarsi; la *GmbH* di origine germanica e la *SARL* di regolamentazione francese (che peraltro risultava pur sempre ispirata alla *GmbH*).

Si trattava di due strutture solo apparentemente simili. Erano in realtà profondamente diverse fra loro perché diverso era l’archetipo sul quale si erano legislativamente modellate con il passare degli anni: a) per la *GmbH*, l’archetipo dell’*AG - Aktiengesellschaft* (società per azioni);

b) per la *SARL*, un “*mixte*” di *Société en nom collectif* (società su base personale) e *Société anonyme* (società su base capitalistica).

In altre parole:

— la *GmbH* germanica era una forma meno rigida di *AG*, ideata allo scopo di permettere alle medie imprese di fruire, soprattutto in momenti di crescita, dei vantaggi dell’*AG-Aktiengesellschaft* (quest’ultima, in quanto adatta alla grande impresa capitalistica con un grande numero di azionisti, viene via via articolandosi in tipologie più complesse: *Publikumbgesellschaften*, spesso aperte al mercato del pubblico risparmio, e *Börsen fähigen Gesellschaften*, quotate in borsa);

— la *SARL* francese era una forma ibrida, a metà strada tra società di capitali e società di persone (un “*mixte*” dicono in Francia), costituita con atto privato (non pubblico), peraltro non soggetto a controllo giudiziario, e con una disciplina degli organi sociali modellata sulla società in nome collettivo.

## 1.4 La scelta del legislatore del 1942

Con gli studi e i progetti antecedenti al 1942, in particolare con il progetto Asquini del 1940, si preferì discostarsi dalla influenza

francese e, in parziale sintonia con la tradizione germanica, ci si orientò verso l'archetipo della società per azioni.

Nacque così la struttura della nuova società a responsabilità limitata, quella introdotta concretamente nel nostro ordinamento dagli artt. 2472-2497 del codice civile del 1942; norme rimaste vigenti, pur con notevoli modificazioni, fino a tutto il 2003.

Secondo una autorevole dottrina<sup>8</sup> i riformatori del 1942 al momento della approvazione del codice fecero una sorta di “marcia all'indietro”, ottenendo con la nuova regolamentazione un duplice effetto: la spoliazione dei caratteri più spiccatamente personalistici della nuova struttura societaria; l'assunzione da parte della S.r.l. della fisionomia (più marcatamente che altrove) della “piccola” società per azioni, risultando in tal modo scarsamente differenziata rispetto al modello maggiore.

Per dirla in poche parole: quanto a modellazione normativa, né Francia, né Germania; quanto ad ispirazione, più influenza germanica che somiglianza francese.

Il risultato è noto.

Il “modello 1942” della S.r.l., sostanzialmente analogo al modello coevo della S.p.a. (con il quale aveva in comune il non indifferente requisito della costituzione mediante atto pubblico omologato dal Tribunale), si differenziava da quest'ultimo per pochi elementi:

- a) per l'aspetto dimensionale (misura minima del capitale lire 1.000.000 per la S.p.a. e lire 50.000 per la S.r.l.; nel 1942, ovviamente);
- b) per l'aspetto nominalistico (le parti del capitale sottoscritte dai soci si chiamano “azioni” nella S.p.a. e “quote” nella S.r.l.), sul quale, però, si è subito innestata la seria questione della diversa natura giuridica del diritto di partecipazione, tale da rendere i due modelli più differenziati fra loro sul piano dommatico;
- c) per l'aspetto dinamico della circolazione delle “parti” di capitale (libera circolazione delle azioni; un diverso regime di trasferimento per le quote, che la dottrina prevalente, non senza contrasti,

---

<sup>8</sup> COTTINO G., *Diritto commerciale*, II, t. 2<sup>^</sup>, Padova, Cedam, 1987, pp. 95-105, 591-606 (in particolare, pp. 592-593).

- ha impostato sul concetto di “cessione del contratto” ex art. 1406 o di “cessione dei crediti”);
- d) per l’aspetto funzionale della formazione della volontà assembleare (differenti formalità per la convocazione dell’assemblea dei soci; differente disciplina del *quorum* costitutivo e deliberativo);
  - e) per l’aspetto strutturale (obbligatorietà del collegio sindacale nella S.p.a.; non obbligatorietà di tale organo nella S.r.l. con capitale sociale inferiore a quello minimo stabilito per la S.p.a.);
  - f) per l’aspetto finanziario del ricorso al mercato del pubblico risparmio (possibilità di emettere obbligazioni per la S.p.a.; divieto di emetterle per la S.r.l.);
  - g) per l’ulteriore aspetto del regime di acquisto, da parte della società, delle proprie quote di partecipazione (alla S.p.a. è consentito l’acquisto di azioni proprie a certe condizioni; alla S.r.l. è inibito l’acquisto di quote proprie).

Tutto ciò ha consentito alla dottrina<sup>9</sup> di affermare per decenni, con espressioni significativamente simili, che in Italia la società a responsabilità limitata era “*strettamente affine alla società per azioni*” (così FERRARA), che la sua disciplina era “*ricalcata ... e agganciata all’archetipo della società per azioni*” (così COTTINO) e che “*arieggia(va) quella della società per azioni*” (MESSINEO), che la struttura è “*fondamentalmente quella stessa della società per azioni*” (GALGANO), che per la S.r.l. “*il modello della società per azioni continua(va) ad essere il prototipo al quale fare riferimento*” (RACUGNO), che la sua organizzazione “*è modellata su quella della società per azioni, ma è snellita in alcuni particolari*” (AULETTA-SALANITRO).

Affermazioni più che giustificate. Infatti, il codice del 1942 non prevedeva per la S.r.l. una regolamentazione autonoma e auto-sufficiente, bensì una disciplina in gran parte *per relationem*.

---

<sup>9</sup> FERRARA F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, Giuffré, 1980, pp. 155-192, 611-628; COTTINO G., *Diritto commerciale*, cit. pp. 95-105, 591-606; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, IV, Milano, Giuffré, 1954, pp. 527-539; GALGANO F., *Diritto privato*, Padova, Cedam, 1988, pp. 645-656, 679-728; RACUGNO G., voce *Società a responsabilità limitata*, cit., pp. 1042-1071; AULETTA G. - SALANITRO N., *Diritto commerciale*, Milano, Giuffré, 1998, pp. 115, 254-260.

---

Basterebbe leggere l'ultimo comma dell'art. 2475 in tema di “*costituzione*” (testo originario), il primo comma, ultima parte, dell'art. 2486 in tema di “*deliberazioni dell'assemblea*” (testo originario) e l'ultimo comma dell'art. 2487 in tema di “*amministrazione*” (testo originario), laddove operavano un rinvio recettizio a decine di altre norme del codice in tema di S.p.a., per convincersi *ictu oculi* della sostanziale etero-regolamentazione della S.r.l.

Una tecnica da molti giudicata deludente e fuorviante. Infatti, mentre un gran numero di norme particolari sulla S.p.a. risultavano richiamate come applicabili al fenomeno della S.r.l., altre non erano richiamate; inoltre non vi era alcuna disposizione di carattere generale che prevedesse o consentisse l'applicabilità delle norme non richiamate (tipo: “per quanto non previsto, si applicano le norme degli articoli 2325 e seguenti”).

Era più che legittimo il dubbio, mai risolto in modo unanime dagli interpreti, sulla possibilità di applicazione, quanto meno per analogia, delle norme non espressamente menzionate nei numerosi richiami disseminati fra i 26 articoli originari (poi divenuti 30 con il passare degli anni).

È significativo che in un diffuso manuale universitario di diritto commerciale<sup>10</sup> sul quale si sono formate le generazioni di studenti degli anni '50 e '60 non vi sia alcun capitolo o paragrafo dedicato alla società a responsabilità limitata, un fenomeno che risulta menzionato solo incidentalmente in alcuni paragrafi del lungo capitolo sulle “Società di capitali”, dedicato essenzialmente alla S.p.a.

Si giustifica, dunque, l'affermazione di sapore critico contenuta nella Relazione ministeriale al d.lgs. 6/2003, che la S.r.l. del 1942 altro non era che una “*piccola società per azioni*”.

Su questa efficace definizione, già utilizzata in passato dalla dottrina (ad es., COTTINO) sono state inserite varianti più vivaci e colorite. La S.r.l. “modello 1942” è stata qualificata come una “*S.p.a. nana*”, una “*mini-S.p.a.*”, una “*sorella minore della S.p.a.*”, una “*S.p.a. dal vestito troppo stretto*”: tutte definizioni riduttive che non

---

<sup>10</sup> FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Utet, 1961, pp. 237-343.

deponevano favorevolmente per la bontà di quel modello, giustamente considerato dal legislatore del terzo millennio inadatto per i moderni mercati internazionali.

## 1.5 Le riforme successive al 1942 e l'influenza delle Direttive comunitarie

Si omette la descrizione analitica della “S.r.l. modello 1942”. In questa sede avrebbe scarsa rilevanza pratica e costituirebbe solo la rievocazione di un momento storico superato.

Un certo interesse presenta invece la successione delle modifiche intervenute prima del 2003 sulla struttura originaria delineata dalle ventisei norme (artt. 2472-2493) risalenti al 1942.

La rassegna che segue — limitata solo agli interventi sulla specifica disciplina delle norme riguardanti la S.r.l. — è utile per comprendere la progressiva modificazione del primo modello, con l'accumulo delle stratificazioni innovative. Solo così si comprende entro quali limiti la struttura che si presenta all'appuntamento riformatore del 2003-2004 sia diversa da quella originariamente concepita; come un edificio che dopo avere subito progressive trasformazioni venga poi interamente ristrutturato.

Per la verità, fino alla vigilia degli anni '70 non si registrano interventi di modifica, ancorché fra gli addetti ai lavori si cominci già a respirare aria di riforma con il “progetto De Gregorio” del 1965, in cui risultano formulate, ai punti 51-58, alcune proposte relative proprio alla S.r.l.<sup>11</sup>.

In seno alla Commissione De Gregorio comincia a prendere corpo l'idea innovativa di trasformare la S.r.l. in una forma intermedia tra società di capitali e società di persone (idea poi ripresa dalla riforma Mirone-Vietti).

Gli strumenti da utilizzare allo scopo contemplavano le seguenti riforme, mai giunte in porto: a) limite massimo di un miliardo per

---

<sup>11</sup> Cfr. RACUGNO G., voce *Società a responsabilità limitata*, cit., pp. 1042-1071, in particolare nt. 2, che cita FENGHI F. e SANTAMARIA A. (a cura di), *La riforma delle società di capitali in Italia. Studi e dibattiti - Atti del Convegno internazionale sulla riforma delle società per azioni*, Venezia, 6-8 ottobre 1966, Milano, 1968, p. 1600.

il capitale sociale (idea poi sostituita da un tetto di tipo diverso: 25 soci al massimo); b) validità delle deliberazioni adottate dai soci senza la previa convocazione di assemblea; c) possibilità per i soci di consultare tutte le scritture contabili della società; d) nomina dei sindaci meramente facoltativa.

La riforma De Gregorio non è giunta, tuttavia, al traguardo finale.

Le prime timide riforme hanno in inizio in sede di recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive comunitarie in materia societaria, le quali, emanate in modo graduale allo scopo di introdurre una disciplina comune in settori che il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 non aveva inizialmente regolato, vengono lentamente attuate nel nostro ordinamento.

Negli anni '60 e '70 risultavano in scadenza (o prossime a scadere) numerose Direttive, fra le quali<sup>12</sup>:

- a) la I Direttiva n. 68/151/CE del 9 marzo 1968, avente lo scopo di coordinare, per renderle omogenee in tutti gli Stati membri, le garanzie a protezione degli interessi dei soci e dei terzi sotto il profilo della pubblicità degli atti sociali, dei poteri degli amministratori, dei vizi di costituzione dell'atto costitutivo di società;
- b) la II Direttiva n. 77/91/CE del 13 dicembre 1976, finalizzata a tutelare gli interessi dei soci e dei terzi in sede di costituzione della S.p.a. e di modificazione del capitale sociale;
- c) la III Direttiva n. 78/855/CE del 9 ottobre 1978, avente per oggetto il fenomeno delle fusioni delle società per azioni;
- d) la IV Direttiva n. 78/660/CE del 25 luglio 1978, finalizzata a coordinare la struttura dei conti annuali e della relazione sulla gestione delle società per azioni e a responsabilità limitata.

A queste vi è da aggiungere, all'inizio degli anni '80:

- e) la VII Direttiva n. 83/849/CE del 10 aprile 1983, relativa ai conti consolidati.

In tale contesto si spiegano i primi due interventi normativi attuati con d.P.R. n. 1127 del 1969 e con d.P.R. n. 30 del 1986, con

---

<sup>12</sup> Cfr. DEL GIUDICE M. - CASERTANO A. (a cura di), *Corso di diritto comunitario fiscale* (dispensa n. 10: *Le direttive in materia di società*, di POLLARI N. - RICCIARDI M.), allegato a "Il Fisco", n. 13, 30 marzo 1992, Roma, ETI, 1992.

l'intermezzo di due ulteriori interventi del 1974 (d.l. 95/1974, conv. in l. 216/1974) e del 1979 (l. 904/1977).

### ■ 1.5.1 Riforma del 1969 a seguito della I Direttiva

Con d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 (in attuazione della legge-delega 13 ottobre 1969, n. 740), dal titolo “*Modificazioni alle norme del codice civile sulle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee*”, agli artt. 16, 17 e 18 il legislatore provvede:

- a) a modificare l'art. 2475 in tema di costituzione della S.r.l.;
- b) a sostituire l'art. 2487 in tema di amministrazione;
- c) ad aggiungere l'art. 2497*bis* in tema di pubblicità nel BUSARL - Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Si segnala che la novità dell'art. 2330*bis* (“*L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*”) risulta contestualmente introdotta per la S.p.a. dallo stesso d.P.R. 1127/1969.

Con questo primo intervento di riforma l'*identikit* della S.r.l. tende a somigliare sempre di più al “modello maggiore” della S.p.a.

### ■ 1.5.2 Riforma del 1974 a seguito della miniriforma della S.p.a.

L'intervento legislativo del 1974 — con d.l. 8 aprile 1974, n. 95 (“*Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*”) convertito, con modificazioni, in l. 7 giugno 1974, n. 216), noto come “*Miniriforma della S.p.a. e dei valori mobiliari*” — è di enorme importanza per profili diversi dalla incidenza sulla disciplina della S.r.l. Si tratta della nota legge istitutiva della CONSOB.

La legge non si occupa *ex professo* della S.r.l., ma introduce rilevanti modifiche alla disciplina della S.p.a. in tema, per esempio, di quotazione in Borsa, di partecipazione di S.p.a. e S.r.l. in società quotate, di società controllate e collegate, di obbligazioni convertibili, di bilancio di esercizio, di diritto d'opzione, di azioni di risparmio.

---

Ai fini dell'*excursus* cronologico la legge assume rilevanza perché intacca la portata dell'art. 2495 in tema di aumento del capitale della S.r.l. (ma la modifica ha perduto attualità e non viene commentata).

### ■ 1.5.3 Riforma del 1977 sull'adeguamento del capitale sociale

La legge 16 dicembre 1977, n. 904 (*“Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria”*), nota come “riforma PANDOLFI” è di impronta essenzialmente tributaria.

Assume rilevanza nella cronologia delle stratificazioni normative perché innalza a venti milioni il valore minimo del capitale sociale della S.r.l. (che era rimasto fermo alle lire 50.000 del 1942 per oltre 35 anni), elevando nel contempo a 200 milioni il limite del capitale sociale della S.p.a. (rimasto fermo per lo stesso periodo a un milione di lire).

Dispone l'art. 11, comma 1, della legge citata: *“L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata”*.

Di conseguenza, risultano ritoccate due norme in tema di S.r.l.:

- a) l'art. 2474, comma 1, che nel 1977 assume il seguente tenore letterale: *“La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire venti milioni”*;
- b) l'art. 2488, comma 1, che nel 1977 assume il seguente tenore: *“La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 200 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo”*.

### ■ 1.5.4 Riforma del 1986 a seguito della II Direttiva

Con d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 (*“Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976”*), in attua-

zione della legge-delega 8 agosto 1985, n. 412, nel compiere una complessa riforma di tutto il diritto societario, il legislatore modifica altri tre articoli riguardanti la S.r.l. (cfr. artt. 26, 27, 28 del d.P.R. citato).

Le disposizioni ritoccate dalla seconda riforma connessa alle esigenze comunitarie sono quelle degli artt. 2475 (in tema di costituzione), 2476 (in tema di conferimenti) e 2483 (in tema di acquisto o pegno di quote).

### ■ 1.5.5 Riforma del 1991 a seguito della IV e della VII Direttiva

Con d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (*“Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati”*), in attuazione della legge-delega 26 marzo 1990, n. 69, in occasione di una delle più importanti riforme del diritto societario (che interessa soprattutto la S.p.a.), il legislatore modifica altri due articoli riguardanti la S.r.l. (cfr. artt. 19 e 20 del d.P.R. citato).

Le disposizioni ritoccate sono quelle degli artt. 2488 (in tema di collegio sindacale) e 2491 (in tema di bilancio).

Con questo ulteriore intervento il legislatore sembra confermare la tecnica di disciplinare *per relationem* la S.r.l., non senza inconvenienti di lettura e comprensibilità, accentuando la somiglianza dell'*identikit* della S.r.l. con il “modello maggiore” della S.p.a.

### ■ 1.5.6 Riforma del 1993 a seguito della XII Direttiva sul socio unico

Il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88 (*“Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio”*), a seguito di delega contenuta nell'art. 17, comma 1, lett. a), b), c) della legge 28 gennaio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), costituisce la più importante riforma del dopoguerra in tema di società a responsabilità limitata (a parte ovviamente l'intervento del 2003-2004), perché ne modifica totalmente il “modello originario” interferendo nella stessa nozione generale del fenomeno societario desumibile dal codice civile del 1942.

---

Con il d.lgs. citato si ha il recepimento in Italia della XII Direttiva CEE del 21 dicembre 1989, n. 89/667, che nel suo preambolo enuncia la necessità di *“prevedere la creazione di uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità”*, pur consentendo agli Stati membri di prescrivere *“in casi eccezionali”* la responsabilità di *“siffatto imprenditore”* per le obbligazioni dell'impresa.

È il riconoscimento ufficiale della S.r.l. unipersonale (a socio unico), di cui si dirà oltre.

Si tratta della prima riforma con la quale l'*identikit* della S.r.l. comincia a distinguersi dal “modello maggiore” della S.p.a., allontanandosene sensibilmente.

### ■ 1.5.7 Riforma del 1993 sulla trasparenza nella cessione di partecipazioni

Nell'anno 1993 si assiste ad un ennesimo intervento di riforma che, pur riguardando una questione di carattere più generale (la trasparenza nelle cessioni di partecipazioni per combattere il fenomeno criminale del “riciclaggio” del denaro), interferisce con la disciplina codicistica della S.r.l. Si tratta della legge 12 agosto 1993, n. 310 *“Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli”*.

Gli artt. 2479 e 2493, passati indenni attraverso le riforme precedenti, subiscono una trasformazione per effetto degli artt. 1, 2 e 5 della l. 310/1993 citata.

### ■ 1.5.8 Prima riforma del 1998-99 connessa all'introduzione dell'euro

A seguito della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (*“Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO”*), è stato emanato il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (*“Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale”*).

La nuova moneta ha determinato la necessità dell'adeguamento del tenore letterale della norma in materia di capitale sociale della S.r.l.: l'art. 2474 (e non solo di quella, ovviamente).

Il nuovo testo, per effetto dell'art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. 213/1998, è il seguente (nella parte che qui interessa): "*Capitale sociale*. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a *diecimila euro*. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori *ad un euro*. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo *di un euro* [...]".

Si segnala che contemporaneamente vengono modificati, per la S.p.a., l'art. 2327 (il capitale sociale minimo è fissato in *centomila euro*) e, per le società cooperative, l'art. 2521, nonché numerosi altri articoli contenuti in leggi speciali. La decorrenza viene fissata al 1° gennaio 2002.

A distanza di un anno il d.lgs. 213/1998 è stato modificato dal d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206 ("*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*"), con conseguente modificazione dell'art. 2485, che assume la seguente formulazione: "*Diritto di voto*. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di *un euro*, il socio ha diritto a un voto per ogni *euro*".

In realtà si tratta solo di una prima fase di tale riforma, perché altre modifiche interverranno nel 2001 (come si dirà in seguito).

### ■ 1.5.9 Riforma del 2000 sull'abolizione dell'omologa

La legge 24 novembre 2000, n. 340 ("*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. - Legge di semplificazione 1999*") riveste una sua autonoma importanza perché sostanzialmente abolisce il procedimento di omologazione giudiziario della fase costitutiva (e di ogni rilevante fase modificativa) delle società di capitali, quindi anche della S.r.l.

La norma che introduce questa importante novità (di natura transitoria, nell'attesa della riforma globale delle società che è alle porte con il "progetto Mirone", poi divenuto "riforma Vietti") è l'art. 32, dal titolo "*Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali*", di cui si riporta la parte che qui interessa:

“1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'art. 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

“L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese”.

3. Nel comma primo dell'art. 2332 del codice civile è soppresso il n. 3).

4. Il comma primo dell'art. 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

“*Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese*” (Cfr. l. 24 novembre 2000, n. 340, art. 32).

Con l'art. 33, commi 2 e 4, della legge citata, vengono introdotte anche alcune modifiche di dettaglio negli artt. 2475, 2475*bis*, 2487 e 2497*bis* in tema di S.r.l.

### ■ 1.5.10 Seconda riforma connessa all'euro (anno 2001)

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 - “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002*”), con l'art. 6, apporta una lieve innovazione nel secondo comma dell'art. 2474 in tema di capitale sociale (già modificato nel giugno 1998 in sede di introduzione dell'euro), il cui testo complessivo assume da quel momento il seguente tenore: “Capitale sociale. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci *relative alle società di nuova costituzione* possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro [...]”.

Nel contempo, con legge 31 dicembre 2001, n. 463 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini*”, mediante l'introduzione nel decreto convertito dell'art. 8*quater* (del titolo “*Proroga di termini relativi ad adempimenti delle società a responsabilità limitata*”), il legislatore fissa una disciplina transitoria per le società costituite in data anteriore.

## ■ 1.6 L'*identikit* della S.r.l. alla vigilia della riforma

All'appuntamento con la riforma di fine-secolo la S.r.l. si presenta in una veste rinnovata rispetto al 1942, anno della sua nascita.

Più che riportare e commentare il testo immediatamente anteriore al 2003 delle norme del codice civile innovate dalle progressive stratificazioni del periodo 1969-2001 è opportuno qui sintetizzare le caratteristiche principali di quel modello.

È necessaria, però, una precisazione terminologica.

L'espressione “*a responsabilità limitata*” che caratterizza il modello societario, tanto da dover comparire obbligatoriamente anche nella denominazione ufficiale (come prescrive l'art. 2473) si riferisce

non alla società in quanto tale, ma alle persone dei soci e serve a sottolineare che la responsabilità patrimoniale di ogni singolo socio è “limitata” solo al valore del suo conferimento<sup>13</sup> (il fenomeno è identico per la S.p.a.).

La S.r.l. è dotata di personalità giuridica, acquisita al momento della iscrizione nel registro delle imprese (cfr. art. 2475, comma 2, nella parte in cui richiama l’art. 2331, comma 1) e gode di autonomia patrimoniale perfetta.

Somiglia quindi alla S.p.a. per il seguente dato fondamentale, che compare nell’art. 2472, comma 1: “... *per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio*” (una espressione testualmente identica a quella dell’art. 2325, comma 1, in tema di S.p.a.).

Gli elementi differenziali della S.r.l. (rispetto alla S.p.a.) che alla fine del 2003 ne caratterizzano la particolare fisionomia sono i seguenti<sup>14</sup>:

- le partecipazioni dei soci sono denominate “quote” e non possono essere rappresentate da azioni (con tutte le conseguenze per il regime di trasferibilità della partecipazione a terzi e per l’impossibilità della quotazione in borsa) (cfr. art. 2472, comma 2);
- il capitale sociale minimo è di diecimila euro (cfr. art. 2474, comma 1);
- è il solo tipo di società che può essere costituito con atto unilaterale da un unico socio fondatore (cfr. 2475, ult. comma);
- il collegio sindacale è facoltativo (è obbligatorio solo se il capitale sociale supera i 103.291,38 euro o se si realizzano alcune condizioni indicate dall’art. 2435 *bis* in tema di attivo dello stato

---

<sup>13</sup> La precisazione terminologica e opportunamente ricordata da AULETTA G. - SALANITRO N., *Diritto commerciale*, cit. p. 254.

<sup>14</sup> Si tratta di elementi messi in evidenza in molti manuali universitari e, soprattutto, in volumi divulgativi. Cfr., fra gli altri: GRIPPO G., *Fondamenti di diritto delle società. I principi e le norme*, Padova, Cedam, 1996, pp. 1-20, 185-189; ZAGREBELSKY G. - OBERTO G. - STALLA G. - TRUCCO C., *Diritto commerciale*, Firenze, Le Monnier, 1993, pp. 529-534; AULETTA G. - SALANITRO N., *Diritto commerciale*, cit., pp. 115, 254-260; COTTINO G., *Diritto commerciale*, cit., pp. 95-105, 591-606; FERRARA F., *Gli imprenditori e le società*, cit., pp. 155-192, 611-628; TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 718-720.

- patrimoniale, ammontare dei ricavi o numero dei dipendenti) (cfr. art. 2488, commi 1, 2);
- quando manca il collegio sindacale i singoli soci possono esercitare direttamente i diritti di informazione e di ispezione (avere notizia dagli amministratori dello svolgimento degli affari sociali, consultare i libri sociali) e, se rappresentano un terzo del capitale sociale, possono far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (cfr. art. 2489);
  - l'assemblea dei soci può essere convocata con semplice lettera raccomandata con un anticipo di otto giorni sulla data dell'adunanza (cfr. art. 2484);
  - non è prevista la distinzione fra assemblea di prima e di seconda convocazione (cfr. artt. 2484 e 2486);
  - le delibere assembleari sono approvate con maggioranze di maggiore rigore rispetto alla S.p.a., cioè con *quorum* deliberativi c.d. rafforzati (in sede ordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in sede straordinaria, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale) (cfr. art. 2486, comma 1);
  - gli amministratori possono essere nominati anche per periodi superiori al triennio e perfino per tutta la durata della società (art. 2487, comma 2, nella parte in cui non richiama il limite del triennio di cui all'art. 2383, comma 2, in tema di S.p.a.);
  - è fatto divieto alla società di acquistare le proprie quote di capitale (cfr. art. 2483);
  - è fatto divieto alla società di emettere obbligazioni (cfr. art. 2486, comma 2).

Il complesso di tali elementi fanno sì che la discussione se si tratti di un modello di stampo germanico (*GmbH*), francese (*SARL*) o inglese (*Private company*) possa considerarsi superata e relegata nell'archivio degli studi storici.

## 1.7 La S.r.l. a confronto con i Paesi europei

Alla vigilia della grande riforma del 2003-2004 la S.r.l. regolata dagli artt. 2472-2497**bis** c.c. è una società di stampo ben diverso

---

dalla “Società anonima per quote” del 1882 e anche dalla “Società a garanzia limitata” esistente nelle province ex austro-ungariche annesse all’Italia dopo la guerra 1915-18 e legislativamente riconosciute con il r.d. 2325/1928.

La S.r.l. di fine-secolo ha una fisionomia propria ben precisa (anche se ritenuta insoddisfacente) e può considerarsi fenomeno di tradizione italiana (anche se la tradizione è di soli 50 anni, o poco più).

Quando il Consiglio delle Comunità Europee decide, con la XII Direttiva n. 89/667 del 21 dicembre 1989, di consigliare l’adozione di uno strumento giuridico unitario per limitare la “*responsabilità dell’imprenditore unico in tutta la Comunità*” (in altre parole, la società a socio unico ovvero l’imprenditore unico trattato come se fosse una società di capitali), effettua una sorta di censimento di tutti i modelli societari europei nei quali quello strumento poteva essere inserito. In quella sede individua, fra i tanti, dodici fenomeni nazionali caratterizzati dal comune denominatore della compatibilità con la nuova struttura “unipersonale”, elencandoli nell’art. 1 della Direttiva, senza preoccuparsi degli elementi comuni o differenziali esistenti fra loro.

Con il pragmatismo tipico degli interventi normativi comunitari, la direttiva dispone che il nuovo strumento debba (e possa) applicarsi alle seguenti forme di società esistenti nei vari Paesi membri: *Gesellschaft mit beschraenkter Haftung* (Germania); *Société privée à responsabilité limitée / Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* (Belgio); *Anpartsselskaber* (Danimarca); *Sociedad de responsabilidad limitada* (Spagna); *Société à responsabilité limitée* (Francia); *Etaireia periorismenis efbhynis* (Grecia); *Private company limited by shares or by guarantee* (Irlanda); *Società a responsabilità limitata* (Italia); *Société à responsabilité limitée* (Lussemburgo); *Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* (Paesi Bassi); *Sociedade por quotas* (Portogallo); *Private company limited by shares or by guarantee* (Regno Unito).

Fra i dodici tipi, come si può notare, vi è la S.r.l. italiana.

In tal modo si prende atto da parte degli organi comunitari di talune realtà societarie c.d. “minori” di tipo nazionale. Quanto all’Ita-

lia si prende atto della somiglianza della nostra S.r.l. con i modelli esteri elencati, sia pure al mero fine del giudizio di compatibilità con la (eventuale) struttura unipersonale.

Tutto ciò non comporta alcuna certificazione che la nostra S.r.l. sia uguale a questo o quel modello, né che la sua conformazione sia influenzata da questa o quella tradizione. Significa solo che le dodici realtà posseggono un comune denominatore: godono tutte del beneficio della limitazione di responsabilità dei fondatori (o del fondatore), senza che nessuna abbia la struttura azionaria (cioè, nessuna di esse è una società per azioni). Tutto il resto sembra ininfluenza.

Un indizio dell'ininfluenza è il diverso rapporto numerico di tali entità nei paesi europei pur aventi situazioni economiche simili.

In base ad una statistica elaborata dall'U.E. in occasione degli studi per la creazione della "Società europea" risulta che nel 1997 in Italia esistevano 765.000 S.r.l. a fronte di 53.000 S.p.a., con un rapporto di 14 a 1, mentre in Francia il rapporto era di 4 a 1 (640.000 SARL a fronte di 160.000 SA), in Spagna di 28 a 1 (102.000 S.L. a fronte di 3.600 S.A.), nel Regno Unito di 83 a 1 (1.000.000 di strutture somiglianti alla nostra S.r.l., a fronte di 12.000 strutture simili alla S.p.a.), in Germania addirittura di 165 a 1 (660.000 GbmH a fronte di 4.000 AG)<sup>15</sup>. Escluso che la disomogeneità del rapporto (da un minimo di 4 a 1 per la Francia ad un massimo di 165 a 1 per la Germania) dipenda dalla diversa realtà economico-sociale, deve presumersi che la diversità di diffusione dei due fenomeni alternativi di società di capitali (a responsabilità limitata ovvero a struttura azionaria) dipenda solo, paese per paese, dalle loro diverse caratteristiche strutturali e normative che ne influenzano l'appetibilità da parte degli operatori economici.

---

<sup>15</sup> I dati sono forniti da DUCOULOUX-FAVARD C., *La SARL francese e la GmbH tedesca: profili di comparazione*, in "Contratto e Impresa - Europa", n. 2, 2000, pp. 720-728. Tali dati contrastano, però, con i censimenti ufficiali fatti in Italia nel periodo successivo alla istituzione del registro delle imprese.

---

# Indice generale

---

## Capitolo I - **La S.r.l. prima della riforma**

<b>1.1</b>	Nascita della S.r.l. ....	Pag.	17
<b>1.2</b>	Il “modello 1882”: la società anonima per quote .....	»	18
<b>1.3</b>	Modello inglese e modello germanico .....	»	22
<b>1.4</b>	La scelta del legislatore del 1942 .....	»	25
<b>1.5</b>	Le riforme successive al 1942 e l’influenza delle Direttive comunitarie .....	»	29
<b>1.5.1</b>	Riforma del 1969 a seguito della I Direttiva .....	»	31
<b>1.5.2</b>	Riforma del 1974 a seguito della miniriforma della S.p.a. ....	»	31
<b>1.5.3</b>	Riforma del 1977 sull’adeguamento del capitale sociale ....	»	32
<b>1.5.4</b>	Riforma del 1986 a seguito della II Direttiva .....	»	32
<b>1.5.5</b>	Riforma del 1991 a seguito della IV e della VII Direttiva .....	»	33
<b>1.5.6</b>	Riforma del 1993 a seguito della XII Direttiva sul socio unico .....	»	33
<b>1.5.7</b>	Riforma del 1993 sulla trasparenza nella cessione di partecipazioni .....	»	34
<b>1.5.8</b>	Prima riforma del 1998-99 connessa all’introduzione dell’euro .....	»	34
<b>1.5.9</b>	Riforma del 2000 sull’abolizione dell’omologa .....	»	35
<b>1.5.10</b>	Seconda riforma connessa all’euro (anno 2001) .....	»	37
<b>1.6</b>	<i>L’identikit</i> della S.r.l. alla vigilia della riforma .....	»	37
<b>1.7</b>	La S.r.l. a confronto con i Paesi europei .....	»	39

## Capitolo II - **La riforma**

<b>2.1</b>	Dal progetto Mirone alla legge-delega n. 366 del 2001 ....	»	43
<b>2.2</b>	Le fasi della “riforma Vietti” .....	»	45
<b>2.3</b>	Sintesi delle tappe .....	»	49
<b>2.4</b>	Lo scenario giuridico della riforma .....	»	51
<b>2.5</b>	Lo scenario socio-economico della riforma .....	»	52
<b>2.6</b>	I principi generali della legge-delega .....	»	53
<b>2.7</b>	La rilevanza degli <i>stakeholders</i> .....	»	55
<b>2.8</b>	Il panorama societario negli anni ‘90 .....	»	56
<b>2.9</b>	Il dibattito sulle società aperte e chiuse .....	»	60
<b>2.10</b>	Segue: la rilevanza della distinzione .....	»	62
<b>2.11</b>	Importanza della “legge Draghi” del 1998 .....	»	63

<b>2.12</b>	Dal progetto di riforma alla legge-delega di riforma .....	Pag.	66
<b>2.13</b>	Principi e criteri direttivi in tema di S.r.l. ....	»	67
<b>2.14</b>	Segue: sintesi dei principi e criteri direttivi .....	»	69
<b>2.15</b>	Il controllo di legittimità costituzionale della legge delegata .....	»	70
<b>2.16</b>	Giudizio complessivo sulle norme delegate .....	»	74

### Capitolo III - **La costituzione della S.r.l.**

<b>3.1</b>	La S.r.l. nel codice civile .....	»	77
<b>3.1.1</b>	La norma di apertura (art. 2462) .....	»	78
<b>3.2</b>	Personalità giuridica, autonomia patrimoniale, responsabilità ..	»	78
<b>3.3</b>	Il concetto di persona giuridica .....	»	79
<b>3.4</b>	Persona fisica, persona giuridica e soggetti di diritto .....	»	82
<b>3.5</b>	Persona giuridica e organi .....	»	85
<b>3.6</b>	Rapporto fra personalità giuridica e autonomia patrimoniale ..	»	86
<b>3.7</b>	L'art. 2462: analisi del secondo comma (rinvio) .....	»	87
<b>3.8</b>	Il momento costitutivo della S.r.l.: art. 2463 .....	»	88
<b>3.9</b>	Necessità dell'atto pubblico .....	»	89
<b>3.10</b>	Il contenuto dell'atto pubblico di costituzione .....	»	92
<b>3.11</b>	Le disposizioni riguardanti la S.p.a. richiamate dall'art. 2463 ..	»	93
<b>3.12</b>	I singoli richiami normativi: art. 2329 .....	»	93
<b>3.13</b>	Segue: art. 2330 .....	»	94
<b>3.14</b>	Segue: art. 2331 .....	»	94
<b>3.15</b>	Segue: art. 2332 .....	»	95
<b>3.16</b>	Segue: art. 2341 .....	»	96
<b>3.17</b>	La S.r.l. unipersonale .....	»	101
<b>3.18</b>	Segue: le modifiche al codice introdotte nel 1993 .....	»	102
<b>3.19</b>	La "nuova" S.r.l. a struttura unipersonale .....	»	104

### Capitolo IV - **I conferimenti dei soci**

<b>4.1</b>	Disciplina dei conferimenti .....	»	107
<b>4.1.1</b>	Conferimento .....	»	107
<b>4.1.2</b>	Quota .....	»	108
<b>4.1.3</b>	Capitale sociale (nominale) .....	»	110
<b>4.1.4</b>	Partecipazione .....	»	110
<b>4.1.5</b>	Sintesi dei quattro termini .....	»	111
<b>4.2</b>	Dieci regole fondamentali per i conferimenti .....	»	111
<b>4.3</b>	Principi ispiratori e precedenti normativi .....	»	113
<b>4.3.1</b>	I precedenti normativi .....	»	113
<b>4.4</b>	Complessità della disciplina sui conferimenti .....	»	115
<b>4.5</b>	I conferimenti nella S.p.a. ....	»	116
<b>4.6</b>	I conferimenti nella società semplice .....	»	117

4.7	Segue: la disciplina degli artt. 2254 e 2255 .....	Pag.	119
4.8	I conferimenti in funzione del capitale sociale .....	»	123
4.9	Il conferimento in danaro .....	»	125
4.10	Il conferimento di beni in natura o di crediti (con relazione giurata) .....	»	127
4.11	Segue: la responsabilità dell'esperto .....	»	128
4.12	Segue: gli acquisti c.d. "pericolosi" (acquisti rilevanti entro il biennio) .....	»	130
4.13	Il conferimento di opere e servizi .....	»	131
4.14	Segue: dibattito sulle due tesi .....	»	133
4.15	La <i>ratio</i> dell'art. 2464, comma 6, sulla conferibilità di un <i>facere</i> .....	»	136
4.16	Commento sulla novità normativa .....	»	138
4.17	L'iscrizione in bilancio delle opere e servizi .....	»	140
4.18	Conclusioni sul conferimento di opere e servizi .....	»	141
4.19	Postilla alle conclusioni .....	»	144
<b>Capitolo V - I finanziamenti dei soci e i titoli di debito</b>			
5.1	Disciplina dei finanziamenti dei soci .....	»	147
5.2	La Relazione ministeriale .....	»	149
5.3	I precedenti che hanno influenzato il legislatore: a) la normativa germanica .....	»	151
5.4	Segue: b) la giurisprudenza nazionale .....	»	152
5.4.1	La sentenza della Cassazione n. 2314/1996 .....	»	152
5.4.2	Le sentenze della Cassazione degli anni 2000 .....	»	153
5.4.3	Le decisioni dei giudici di merito .....	»	155
5.4.4	La giurisprudenza tributaria .....	»	155
5.5	Il dibattito dottrinale antecedente alla riforma .....	»	157
5.6	La scelta del legislatore del 2003: l'approccio tipologico ..	»	159
5.7	Conclusione sui finanziamenti .....	»	161
5.8	L'art. 2467, una norma di applicazione generale .....	»	163
5.9	Sintesi sui conferimenti e sui finanziamenti quali "connotati tipici" della S.r.l. ....	»	164
5.10	Emissione dei titoli di debito .....	»	166
5.11	La terminologia: a) nozione di titolo di debito .....	»	170
5.12	Segue: b) nozione di investitore professionale .....	»	171
5.13	Sintesi del quadro normativo sui titoli di debito .....	»	173
5.14	La garanzia in caso di circolazione dei titoli di debito ....	»	175
5.15	Segue: le tesi della dottrina .....	»	177
5.16	Quale futuro per i titoli di debito? .....	»	180

Capitolo VI - **Le partecipazioni: natura giuridica, regole, vicende traslative**

<b>6.1</b>	Le regole fondamentali sulle partecipazioni .....	Pag.	183
<b>6.2</b>	Divieto di emettere azioni .....	»	186
<b>6.3</b>	Partecipazione e conferimenti quali variabili indipendenti .....	»	188
<b>6.4</b>	I “particolari diritti” di cui all’art. 2468, terzo comma .....	»	191
<b>6.5</b>	Comunione di partecipazione .....	»	194
<b>6.6</b>	Trasferimento della partecipazione .....	»	196
<b>6.7</b>	Natura giuridica della quota di partecipazione .....	»	196
<b>6.8</b>	La regolamentazione concreta .....	»	201
<b>6.9</b>	Conclusioni sul trasferimento .....	»	204
<b>6.10</b>	Modalità del trasferimento .....	»	204
<b>6.11</b>	Iscrizione nel libro soci dell’atto di trasferimento .....	»	206
<b>6.12</b>	Doppio trasferimento di partecipazione e acquisto <i>a non domino</i> .....	»	209
<b>6.13</b>	La soluzione scelta dal legislatore .....	»	212
<b>6.14</b>	Pubblicità del passaggio al regime di socio unico (e viceversa) .....	»	214
<b>6.15</b>	Quote liberate e non liberate .....	»	215
<b>6.16</b>	Obblighi dei contraenti in caso di cessione di quota “non liberata” .....	»	217
<b>6.17</b>	Segue: problemi pratici .....	»	220
<b>6.18</b>	Espropriazione, sequestro, pegno, usufrutto della partecipazione .....	»	222
<b>6.19</b>	Segue: pignoramento ed esecuzione forzata .....	»	226
<b>6.20</b>	Segue: pegno, usufrutto .....	»	227
<b>6.21</b>	Segue: sequestro .....	»	228
<b>6.22</b>	Divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni .	»	232
<b>6.23</b>	La <i>ratio</i> del divieto .....	»	232
<b>6.24</b>	La casistica giurisprudenziale .....	»	235

Capitolo VII - **Recesso ed esclusione del socio**

<b>7.1</b>	Il recesso dalla S.r.l. prima della riforma .....	»	237
<b>7.2</b>	I criteri direttivi della legge-delega e le norme di attuazione .....	»	240
<b>7.3</b>	La lettura dell’art. 2473 in funzione degli interessi tutelati .....	»	241
<b>7.4</b>	Le nuove regole desumibili dall’art. 2473 .....	»	243
<b>7.5</b>	Le ragioni della riforma .....	»	246
<b>7.6</b>	I criteri di liquidazione della quota .....	»	247
<b>7.7</b>	Confronto fra vecchia e nuova normativa .....	»	250
<b>7.8</b>	La nuova disciplina fra impostazione personalistica e impostazione capitalistica della S.r.l. ....	»	252

<b>7.9</b>	Questioni pratiche ancora aperte .....	Pag. 254
<b>7.10</b>	L'esclusione del socio .....	» 257

Capitolo VIII - **Amministrazione e controllo dei soci**

<b>8.1</b>	Principi e criteri direttivi in materia di amministrazione della S.r.l. ....	» 261
<b>8.2</b>	Il potere di nomina degli amministratori .....	» 263
<b>8.3</b>	Pubblicità della nomina .....	» 265
<b>8.4</b>	Pluralità di amministratori .....	» 266
<b>8.5</b>	Rappresentanza della società .....	» 267
<b>8.6</b>	Rappresentanza o "legittimazione rappresentativa"? .....	» 268
<b>8.7</b>	Segue: confronto con la S.p.a. ....	» 273
<b>8.8</b>	Sintesi delle varie forme di amministrazione .....	» 274
<b>8.9</b>	Amministrazione collegiale .....	» 275
<b>8.10</b>	Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva .....	» 276
<b>8.11</b>	Segue: questioni pratiche in caso di disaccordo degli amministratori .....	» 277
<b>8.12</b>	Segue: alcune proposte di soluzione .....	» 279
<b>8.13</b>	Sintesi dei poteri e doveri degli amministratori .....	» 283
<b>8.14</b>	Conflitto di interessi degli amministratori .....	» 284
<b>8.15</b>	Analisi della nuova disciplina sul conflitto d'interessi .....	» 287
<b>8.16</b>	Segue: la speciale disciplina per la S.r.l. unipersonale .....	» 291
<b>8.17</b>	Il regime della responsabilità degli amministratori .....	» 295
<b>8.18</b>	L'azione individuale del socio quale "azione sociale di responsabilità" .....	» 299
<b>8.19</b>	Segue: una innovazione dirompente? .....	» 302
<b>8.20</b>	Aspetti processuali dell'azione ex art. 2476, terzo comma .....	» 304
<b>8.21</b>	Segue: la c.d. sostituzione processuale .....	» 306
<b>8.22</b>	Questioni pratiche: a) cumulo delle azioni del socio e della società .....	» 310
<b>8.23</b>	Segue: b) rinuncia, transazione, effetto di cosa giudicata .....	» 312
<b>8.24</b>	Segue: c) fallimento della società, prescrizione .....	» 314
<b>8.25</b>	Azione di responsabilità e amministratore di fatto .....	» 315
<b>8.25.1</b>	Responsabilità del socio non amministratore (art. 2476, comma 7) .....	» 320
<b>8.25.2</b>	Segue: l'ambito di operatività del comma 7 e l'avverbio "intenzionalmente" .....	» 324
<b>8.25.3</b>	Segue: il significato dell'avverbio "intenzionalmente" secondo la giurisprudenza .....	» 325
<b>8.25.4</b>	Segue: conclusioni sul comma 7 .....	» 329

<b>8.26</b>	Il potere di “ispezione” del socio .....	Pag.	330
<b>8.27</b>	Il procedimento ex art. 2409 prima e dopo la riforma .....	»	333
<b>8.28</b>	Inapplicabilità dell’art. 2409 alla S.r.l. ....	»	334
<b>8.29</b>	Segue: verifica delle fonti normative .....	»	336
<b>8.30</b>	Possibile applicabilità dell’art. 2409 alla S.r.l. con collegio sindacale obbligatorio .....	»	340
<b>8.30.1</b>	I primi interventi della giurisprudenza .....	»	342

Capitolo IX - **Controllo legale dei conti, collegio sindacale, revisori**

<b>9.1</b>	Controllo legale dei conti: verifica del rispetto della legge-delega .....	»	347
<b>9.2</b>	Due casi di obbligatorietà del collegio sindacale .....	»	348
<b>9.3</b>	Segue: problemi interpretativi dell’art. 2477, quarto comma .....	»	350
<b>9.4</b>	Un terzo caso di obbligatorietà del collegio sindacale: S.r.l. che esercita attività sportive professionistiche .....	»	352
<b>9.5</b>	Un quarto caso di obbligatorietà del collegio sindacale: S.r.l. tenuta al bilancio consolidato .....	»	353
<b>9.6</b>	Il sistema dei controlli nelle società di capitali .....	»	357
<b>9.7</b>	Il collegio sindacale: un organo fra tradizione e innovazioni .....	»	359
<b>9.8</b>	Evoluzione delle funzioni del collegio sindacale .....	»	360
<b>9.9</b>	Il revisore (e la società di revisione) .....	»	363
<b>9.10</b>	Evoluzione della figura del revisore .....	»	364
<b>9.11</b>	Le società di revisione .....	»	366
<b>9.12</b>	Equívoci interpretativi sull’art. 2477 e intervento correttivo del febbraio 2004 .....	»	367
<b>9.13</b>	Segue: possibile soluzione dei dubbi interpretativi .....	»	371
<b>9.14</b>	Il collegio sindacale facoltativo .....	»	373
<b>9.15</b>	Questioni pratiche: a) le funzioni concrete del collegio sindacale nella S.r.l. ....	»	374
<b>9.16</b>	Segue: b) i componenti del collegio sindacale .....	»	379
<b>9.17</b>	Sintesi conclusiva sul collegio sindacale della S.r.l. ....	»	381

Capitolo X - **Libri sociali, scritture contabili, bilancio**

<b>10.1</b>	Libri sociali e libri contabili obbligatori .....	»	385
<b>10.2</b>	Disciplina dei libri e delle scritture contabili .....	»	386
<b>10.3</b>	Scritture previste dalle leggi tributarie .....	»	388
<b>10.4</b>	Scritture c.d. innominate e scritture obbligatorie .....	»	390
<b>10.5</b>	Disciplina dei libri sociali .....	»	393
<b>10.6</b>	Le novità sul bilancio della S.r.l. ....	»	394
<b>10.7</b>	L’evoluzione normativa del bilancio d’esercizio .....	»	395

<b>10.8</b>	Segue: l'evoluzione normativa dopo il 2001 .....	Pag. 399
<b>10.9</b>	La funzione del bilancio .....	» 404
<b>10.10</b>	I principi di verità, chiarezza e correttezza: evoluzione del pensiero della Cassazione .....	» 407
<b>10.11</b>	Sintesi sui principi di verità, chiarezza e correttezza .....	» 410
<b>10.12</b>	Bilancio in forma abbreviata (o bilancio semplificato) .....	» 412
<b>10.13</b>	Contenuto dell'art. 2435 <i>bis</i> .....	» 414
<b>10.14</b>	Descrizione sommaria dello stato patrimoniale (art. 2424) .....	» 417
<b>10.15</b>	Descrizione sommaria del conto economico (art. 2425) .....	» 418
<b>10.16</b>	Nota integrativa e relazione sulla gestione .....	» 420
<b>10.17</b>	Gli effetti pratici delle semplificazioni .....	» 420
<b>10.18</b>	Segue: semplificazione della nota integrativa .....	» 422
<b>10.19</b>	Segue: esonero dalla relazione sulla gestione .....	» 423
<b>10.20</b>	Verso una maggiore utilizzazione del bilancio semplificato .....	» 424
<b>10.21</b>	Le dieci regole per la redazione di un bilancio <i>secundum legem</i> .....	» 425
<b>10.22</b>	Il ruolo dei "principi contabili" .....	» 429
<b>10.23</b>	Disposizioni finali dell'art. 2478 <i>bis</i> .....	» 434
<b>Capitolo XI - Decisioni dei soci e deliberazioni dell'assemblea</b>		
<b>11.1</b>	Il momento decisionale nella nuova S.r.l. ....	» 435
<b>11.2</b>	Segue: le reazioni dei commentatori alle novità .....	» 437
<b>11.3</b>	Prima tecnica decisionale: metodo assembleare classico ...	» 439
<b>11.4</b>	Seconda tecnica decisionale: metodo extra-assembleare della consultazione personale e del consenso scritto .....	» 443
<b>11.5</b>	Regole di chiusura dell'art. 2479 .....	» 446
<b>11.6</b>	Il confine fra organo assembleare e organo amministrativo nel vecchio modello di S.r.l. ....	» 449
<b>11.7</b>	Il confine fra i due organi nel nuovo modello S.r.l. ....	» 451
<b>11.8</b>	Segue: tre esempi pratici .....	» 454
<b>11.9</b>	La "decisione societaria" quale categoria unitaria .....	» 456
<b>11.10</b>	L'invalidità delle decisioni societarie fra impostazione tradizionale e innovazioni .....	» 458
<b>11.11</b>	Le novità per la S.r.l. in tema di invalidità delle decisioni .....	» 461
<b>11.12</b>	La questione delle delibere inesistenti .....	» 462
<b>11.13</b>	Invalidità delle delibere della S.r.l.: a) disposizioni desumibili dall'art. 2377 in tema di S.p.a. ....	» 465
<b>11.14</b>	Segue: b) disposizioni desumibili dall'art. 2378 (il procedimento di impugnazione, la sospensione della delibera) ...	» 470
<b>11.15</b>	Segue: c) disposizioni desumibili dall'art. 2379 <i>bis</i> (sanatoria) .....	» 475

<b>11.16</b>	Segue: d) disposizioni desumibili dall'art. 2379 <sup>ter</sup> (delibere riguardanti il capitale sociale) .....	Pag. 476
<b>11.17</b>	Impugnativa di bilancio della S.r.l. (richiamo dell'art. 2434 <sup>bis</sup> ) .....	» 478

Capitolo XII - **Modificazioni dell'atto costitutivo e operazioni sul capitale sociale**

<b>12.1</b>	Le delibere di modificazione dell'atto costitutivo .....	» 483
<b>12.2</b>	Quattro regole per l'adozione delle delibere modificative .....	» 484
<b>12.3</b>	Le norme riguardanti le operazioni sul capitale sociale ....	» 487
<b>12.4</b>	Aumento del capitale sociale .....	» 489
<b>12.5</b>	La procedura di aumento del capitale .....	» 490
<b>12.6</b>	Aumento del capitale "a pagamento" (mediante nuovi conferimenti) .....	» 492
<b>12.7</b>	Aumento del capitale "gratuito" (mediante passaggio di riserve a capitale) .....	» 496
<b>12.8</b>	Riduzione del capitale sociale .....	» 497
<b>12.9</b>	La procedura della riduzione facoltativa .....	» 499
<b>12.10</b>	Riduzione del capitale per perdite .....	» 501
<b>12.11</b>	Riduzione del capitale al disotto del minimo legale .....	» 505
<b>12.12</b>	Disposizioni comuni per le operazioni di riduzione di capitale .....	» 506

Capitolo XIII - **Disciplina transitoria**

<b>13.1</b>	La disciplina transitoria per le società esistenti .....	» 509
<b>13.2</b>	La nuova disciplina dell'art. 223 <sup>bis</sup> disp. att. c.c. ....	» 512
<b>13.3</b>	Commento delle nuove regole transitorie .....	» 514
<b>13.4</b>	Le "nuove S.r.l." e S.r.l. assimilate .....	» 515
<b>13.5</b>	Le "vecchie S.r.l." .....	» 516
<b>13.6</b>	La trasformazione "facilitata" della S.r.l. in S.p.a. ....	» 520
<b>13.7</b>	Le conseguenze dell'inerzia dopo il 30 settembre 2004 ....	» 521
<b>13.8</b>	Una proposta di soluzione .....	» 522
<b>13.9</b>	Il parere del Consiglio Nazionale del Notariato .....	» 525